



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

composta dai magistrati

dott. [REDACTED] Presidente rel.

dott. [REDACTED] Consigliere

dott. [REDACTED] Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 126 del Ruolo Affari Contenziosi per
l'anno 2021 promosso da

[REDACTED] (C.F.: [REDACTED]), in persona del
legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Sassari, presso lo
studio dell'avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende per
procura generale 3-04-01 [REDACTED],

appellante

CONTRO

[REDACTED] (P.I.:
[REDACTED], in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Andrea Sorgentone, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione di primo grado,

appellato

All'udienza del 9-12-2022 la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte

- 1) riformare la sentenza del Tribunale di Sassari n. 70/2021 del 25-01-21 R.G. n. 3188/2015 notificata in data 17-02-2021;
- 2) con vittoria di spese, diritti e onorari.

Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte

- 1) rigettare l'appello proposto dal [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 70/2021, in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto mandare assolta l'appellata da ogni avversa pretesa;
- 2) con vittoria di spese e competenze del grado di appello, compresa la fase cautelare, con condanna della banca ex art. 96 c.p.c. per aver chiesto la sospensione della sentenza di I° grado pur non essendo stati messi in esecuzione interessi attivi per euro 39.962,74, somme da distrarsi da favore dell'avv. Andrea Sorgentone quale antistatario.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 70/2021 il Tribunale di Sassari accoglieva le domande proposte da [REDACTED] a valere sul conto corrente n. 10796 intrattenuto con il [REDACTED] [REDACTED] fin dal 4-11-1985, costantemente affidato e chiuso il 31-03-2011, dichiarando la nullità delle clausole del contratto di apertura del conto aventi ad oggetto la determinazione degli interessi mediante rinvio ai c.d. usi su piazza e l'applicazione dell'anatocismo, dichiarando altresì non dovute le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di altre commissioni e spese non previste in contratto e condannando la banca convenuta al pagamento in favore della società correntista della somma di euro 160.026,68 corrispondente al saldo rettificato alla data della chiusura. Le spese processuali, comprese quelle di consulenza tecnica, erano poste a carico della convenuta soccombente.

Premesso che il rinvio ai c.d. usi rendeva indeterminato il tasso di interesse, in violazione dell'art. 1284 c.c. e poi dell'art. 117 Tub, il tribunale dichiarava la nullità della clausola del contratto di conto corrente avente ad oggetto gli interessi ultralegali nonché la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, vietata prima della Delibera CICR del 9-02-2000 e da concordare espressamente per il periodo successivo; dichiarava altresì l'assenza di valido titolo per gli addebiti di commissione di massimo scoperto, non risultando pattuite le relative condizioni, e per tutti gli ulteriori addebiti non contrattualizzati.

Il saldo così rettificato era assunto, sulla scorta della espletata consulenza tecnica d'ufficio, in misura pari ad euro 163.795,65,

Quanto alla prescrizione tempestivamente eccepita dalla banca, il primo giudice individuava le rimesse solutorie prescritte sulla base del saldo rettificato in misura pari ad euro 3.768,97.

Avverso tale decisione ha proposto appello il [REDACTED] deducendo: (i) la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2033 c.c. laddove riconosceva anche gli interessi attivi in favore dell'attrice, che agiva in ripetizione delle sole voci debitorie e che non invocava la mala fede dell'*accipiens*; (ii) la violazione dell'art. 195 c.p.c., e quindi la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, per avere il tribunale recepito le risultanze della perizia integrativa senza concedere alle parti un termine per le osservazioni.

Si è costituita la società [REDACTED] resistendo all'appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che parte attrice proponeva in primo grado domanda di accertamento negativo del saldo apparente portato nell'estratto di chiusura del conto corrente n. 10796, affidato fin dall'origine, deducendo l'illegittimità della pattuizione degli interessi e della relativa

capitalizzazione trimestrale nonché degli addebiti privi di valido titolo (punti 1, 2 e 3 delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione di primo grado) e chiedendo la rettifica delle risultanze del conto oltre che la ripetizione di quanto indebitamente pagato (punto 6 delle conclusioni).

Con l'azione di rettifica del saldo l'attore ottiene una nuova rappresentazione dell'andamento del conto (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21: *"... non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile"*) e può ottenere il pagamento dell'importo rettificato in avere, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1852 c.c.

Ciò posto, il primo motivo di impugnazione è infondato.

La società correntista instava per la nullità della clausola n. 7 del contratto di apertura del conto corrente e, comunque, per la nullità di tutte le poste addebitate in difetto di valido titolo, chiedendo si procedesse alla rettifica del saldo di chiusura del conto corrente intrattenuto con il [REDACTED]

La domanda di accertamento negativo e quindi di rettifica del saldo, depurato delle poste nulle, comporta il ricalcolo del saldo, in cui devono essere ricompresi gli interessi attivi, che concorrono al calcolo della liquidazione di chiusura (cfr. Cass. Civ. n. 31187/18), come naturale effetto del procedimento di rideterminazione una volta che il conto è divenuto attivo.

Profilo differente, che attiene agli accessori relativi all'indebitato da ripetere ex art. 2033 c.c., riguarda la spettanza degli interessi (corrispettivi) sulla somma di denaro di cui *“la legge considera legittima l'utilizzazione ... da parte dell'accipiens in buona fede prima della “domanda” nel senso qui specificato “* (S.U. n. 15895/19), che, in deroga al disposto generale ex art. 1282 c.c., decorrono dal giorno della domanda.

E' infondato anche il secondo motivo di censura.

Disposta un'integrazione peritale sulla individuazione delle rimesse solutorie prescritte (v. ordinanza del 16-05-2019), all'udienza di conferimento dell'incarico (in data 21-11-2019) il tribunale assegnava i termini per la trasmissione della bozza, per la formulazione di osservazioni e per il deposito della relazione conclusiva. Con successivo provvedimento reso all'udienza del 14-07-2020 il primo giudice invitava quindi il c.t.u. a chiarire se nella verifica delle rimesse prescritte avesse tenuto conto del saldo c.d. rettificato e l'ausiliario depositava relazione

integrativa, cui non seguiva alcuna contestazione delle parti in ordine alla metodologia utilizzata.

La sequenza degli atti rende evidente che alcuna violazione del contraddittorio sia ravvisabile nella richiesta di chiarimenti rivolta dal tribunale al consulente sulla questione dei criteri da utilizzare per determinare eventuali rimesse solutorie prescritte. Ed invero, gli elementi di valutazione, segnatamente le poste da espungere e i limiti del fido, erano gli stessi già scrutinati nella bozza inviata alle parti che avevano già interloquuto; il procedimento di calcolo sulla base del saldo c.d. rettificato è stato predisposto dal c.t.u. e versato in atti e la convenuta non ha fatto pervenire osservazioni all'udienza immediatamente successiva né chiesto un termine per farlo.

D'altronde, ferma la regolarità delle operazioni peritali sulla rideterminazione del saldo al netto degli addebiti nulli, in ordine alle quali non vi è impugnazione, era interesse della banca che proponeva la relativa eccezione calcolare l'ammontare delle rimesse prescritte, con riferimento alle quali non lamentava la lesione del contraddittorio avanti il tribunale.

L'appello deve pertanto essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.

Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c., invocato dall'appellata, rientrando nel diritto di difesa proporre una argomentazione giuridica diversa da quella adottata dal primo giudice e chiedere la sospensione della sentenza impugnata anche se non messa integralmente in esecuzione.

Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) rigetta l'appello proposto dal [REDACTED] avverso la sentenza n. 70/21 del Tribunale di Sassari;
- 2) condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in euro 9.991,00 per compensi del presente grado, oltre quanto previsto per legge, da distrarre in favore del difensore antistatario.

Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/02.

Così deciso in Sassari il 9-03-2023

Il Presidente rel.

Dott. [REDACTED]

